

ART. II. La Società si propone di promuovere ed eseguire studi e ricerche in ogni campo della storia, della vita, dell'arte e della letteratura dalmata.

Per Dalmazia hanno da intendersi i territori del vecchio, nuovo e nuovissimo acquisto della Repubblica di Venezia, l'Albania veneta e lo Stato della Repubblica di Ragusa.

ART. III. La Società trae i suoi fondi:

- a) da sussidi e oblazioni di autorità, enti, società e private persone;
- b) dal ricavato delle pubblicazioni.

ART. IV. I fondi sono impiegati nel buon funzionamento della Società e soprattutto nella redazione e nella stampa delle pubblicazioni.

ART. V. La Società non comprende che membri effettivi i quali ordinariamente non sorpassano il numero di 40.

ART. VI. Oltre a questi, sarà in facoltà della adunanza generale di nominare a membri onorari:

- a) quelle persone o presidi di enti e associazioni che abbiano verso la Società particolari benemerienze;
- b) quegli studiosi che abbiano esplicato una ampia e indiscutibilmente meritoria attività nel campo degli studi di storia dalmata.

ART. VII. La nomina dei membri effettivi è fatta dall'adunanza generale, su proposta della presidenza o di altro membro che brevemente espone l'attività di studioso del proposto ed eventualmente ne presenta le pubblicazioni.

ART. VIII. La presidenza della Società è composta di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario, di un tesoriere e di due consiglieri, eletti ogni biennio dall'adunanza generale, e rieleggibili senza limitazione di volte.

ART. IX. Una commissione di due membri, eletti dall'adunanza generale, procede ogni anno alla verifica della gestione finanziaria, presentata dal tesoriere.

ART. X. I membri si adunano almeno due volte all'anno per udire dalla presidenza la relazione dell'attività sociale e scientifica della Società, per comunicarsi i risultati di studi intrapresi, per tracciare il piano di studi da compiere e, in genere, per la trattazione di questioni che interessano la Società o i fini da essa perseguiti. L'assemblea delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. XI. L'attività sociale si esplicherà in particolar modo curando due ordini di pubblicazioni, e precisamente:

- a) una pubblicazione periodica che conterrà gli atti e le memorie presentate dai soci o da altri studiosi;